



SENT. 70/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI.

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale Presidente relatore

dott. Antonio Galeota Consigliere

dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere

dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

SENTENZA


sull'appello iscritto al numero **50981** del registro di segreteria, depositato il 14 luglio 2016, proposto dai signori:

Gianfranco Di Ludovico, nato a Korce (Albania) il 6 dicembre 1942 (DLDGFR42T06Z100X);

Marco Tidei, nato a Civitavecchia il 27 novembre 1971 (TDIMRC71S27C773K)

Franco Agostino Petrassi, nato a Roma il 20 maggio 1947 (PTRFNC47E20H501B)

Michele Serafini, nato ad Albano Laziale il 24 marzo 1947 (SRFMHL53C24A132S)



[Handwritten signature]

Giovanni Mascioletti, nato ad Antrodoco (RI) il 24 aprile 1949 (MSCGNN49D24A315H)

Riccardo Arena, nato a Civitavecchia il 25 marzo 1959, (RNARCR59C25C773G)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Visco (VSCFNC62E26H501T) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Panaro n.25

per l'annullamento o integrale riforma


della sentenza n.137/2016 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio in data 22 aprile 2016 e notificata il 6 maggio 2016

contro

il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per Lazio;

Visti: l'atto di appello, le conclusioni rassegnate dal P.G. e tutti gli atti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, tenuta con l'assistenza della segretaria signora Gerarda Calabrese, il Relatore, che si è riportato agli atti di causa; l'avv. Visco, che ha insistito per le conclusioni formulate nell'atto di appello; il rappresentante del P.M., VPG dott. Antongiulio Martina, che ha confermato le proprie conclusioni di rigetto del gravame.



Trattenuta la causa in decisione.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha condannato Riccardo Arena, direttore generale dell'Ater (Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale) di Civitavecchia e i signori Gianfranco Di Ludovico, Marco Tidei, Franco Agostino Petrassi, Michele Serafini e Giovanni Mascioletti, tutti componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima Ater, al pagamento a favore della detta Azienda, in parti uguali, della complessiva somma di euro 424.344,62, oltre interessi e spese di giudizio, in relazione al danno erariale determinato dal licenziamento dell'ing. Mauro Nunzi, dirigente della stessa Azienda.


2. Il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n.828/2012, non appellata, accogliendo il ricorso proposto dall'ing. Nunzi, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, condannando l'Ater a rifondere al predetto la complessiva somma di euro 424.344,62, pari al danno per mancato preavviso e per l'indennità suppletiva prevista dal CCNL, oltre accessori.

Da ciò le contestazioni promosse dalla Procura regionale nei confronti degli odierni appellanti, ai quali contestava di aver condotto il procedimento di licenziamento del Nunzi in modo superficiale e approssimativo, testimoniato dalla



genericità e incompletezza documentale degli addebiti - peraltro mossi a distanza anche di anni dai fatti -, taluni dei quali infondati e riconosciuti tali anche dal Giudice civile.

Il primo Giudice, anche a seguito di approfondimenti istruttori, di cui all'ordinanza n. 276 del 2015, aveva pienamente condiviso i rilievi mossi dalla Procura regionale, pervenendo alla condanna degli attuali appellanti. In particolare la Sezione territoriale, valutando la sequenza delle deliberazioni - a partire dalla deliberazione n. 3/2006 - che avevano riguardato tanto il tema del pregresso contenzioso tra l'ing. Nunzi e l'Azienda (risoltosi in via transattiva, in data 12 maggio 2005, con il riconoscimento all'ing. Nunzi della somma di euro 620mila, a titolo di spettanze arretrate), quanto le contestazioni disciplinari mosse nell'aprile 2006 al Nunzi e l'esito dello stesso procedimento disciplinare, traeva la convinzione che tra i due fatti vi fosse un rapporto e che, di fatto, il procedimento disciplinare e il successivo licenziamento avevano avuto causa nelle circostanze nelle quali era maturata la accennata transazione. In conclusione, il primo Giudice, riferendosi all'illegittimo licenziamento, osservava il difetto dei presupposti della "giusta causa", ma anche *"la ferma determinazione di raggiungere uno scopo* (il licenziamento del Nunzi, ndr)



con strumenti giuridici di cui rifiutano di valutarne preventivamente la fondatezza e le conseguenze economiche".

3. Avverso la sentenza n.137/2016 si sono gravati gli appellanti, asserendo, in primo luogo, l'estraneità della pregressa vicenda che aveva opposto il Nunzi all'Ater - e risoltasi con l'accennata transazione ("esorbitante", secondo gli stessi appellanti) - agli addebiti posti a base del licenziamento.

In proposito gli appellanti, tra l'altro, facevano riferimento, nelle premesse di fatto, agli esiti di accertamenti interni (relazione del 22 settembre 2006 del Direttore Tecnico geom. Roberto Bianchi) che avevano confermato le irregolarità poste in essere dal Nunzi nella gestione e amministrazione dei lavori da eseguire.

Quanto agli specifici motivi dell'impugnazione, gli appellanti deducevano:

a) intervenuta prescrizione del dedotto diritto al risarcimento del preteso danno erariale: gli appellanti individuano nella data di assunzione della delibera 39/2006 in data 8 agosto 2006 (data nella quale fu deliberato il licenziamento del Nunzi, ndr) il *dies a quo* della prescrizione;



b) nullità della sentenza per travisamento del fatto con conseguente errore di diritto nella ritenuta



responsabilità erariale dei convenuti: il motivo di appello si articola nella ricostruzione dei fatti di causa, secondo la prospettiva degli appellanti, e in una connessa molteplicità di ragioni, che vanno dall'affermazione della regolarità del procedimento disciplinare; all'errata interpretazione della delibera n.39/2006; all'esposizione delle ragioni poste a fondamento del licenziamento (che non avrebbero nulla a che vedere con la pregressa transazione); al travisamento della sentenza del Giudice del lavoro di Civitavecchia (in tale contesto gli appellanti precisano che il CdA che ha deciso di non impugnare la sentenza del Giudice del lavoro era composto da soggetti diversi dagli stessi appellanti); al travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto nella valutazione della condotta e della responsabilità dei convenuti;

c) insussistenza della colpa grave. Travisamento del fatto con conseguente errore di diritto: il primo Giudice avrebbe fondato la sussistenza della colpa grave degli appellanti sul travisato presupposto della loro partecipazione al CdA che ebbe a rinunciare a proporre appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Civitavecchia.

in subordine:



d) erronea ed illegittima quantificazione dell'entità del danno. Travisamento delle risultanze processuali, Annullamento in punto della gravata sentenza. Gli appellanti osservano che nella misura dell'addebito a carico dell'Ater, stabilito dal Giudice del lavoro, era compreso, per euro 111.268.92 il preavviso contrattuale: tale somma, essi aggiungono, sarebbe stata comunque dovuta al Nunzi nella qualità di dirigente apicale, al pari del trattamento di fine rapporto. Quanto alla più consistenza voce (per euro 203.993,02) della somma liquidata al Nunzi per effetto della sentenza del Giudice del lavoro, essa, secondo gli appellanti, poteva in ipotesi essere ridotta all'esito del giudizio d'appello che l'Azienda aveva rinunciato, con altro CdA, ad interporre.

Con memoria depositata il 4 gennaio 2018 la difesa degli appellanti, oltre a richiamare i contenuti dell'atto d'appello, ribadiva che non esisteva nessun collegamento tra il procedimento amministrativo che aveva determinato il licenziamento dell'ing. Nunzi e la pregressa controversia (risoltasi con transazione), sicché non apparivano sul punto conferenti le valutazioni espresse dal primo Giudice. Aggiungeva inoltre la difesa che il Giudice del lavoro non aveva sottolineato la inadeguatezza, genericità e tardività delle contestazioni mosse al Nunzi, ma si era



invece limitato a ritenere insussistente la giusta causa del licenziamento sulla base di tre elementi : mancanza di prova oggettiva in ordine alla contestata aggressione dell'ing. Nunzi nei confronti del dott. Arena; mancanza di prova sugli addebiti relativi alla c.d. gestione speciale, siccome ufficialmente verificati in epoca successiva al licenziamento; tardività delle contestazioni relative a comportamenti in evidente conflitto d'interesse, e ciò anche in base ad un successivo mutato indirizzo giurisprudenziale.

Conclude chiedendo in via preliminare dichiararsi prescritto il preteso danno erariale; nel merito, dichiarare l'insussistente della responsabilità amministrativa degli appellanti e in riforma della sentenza impugnata respingere la domanda risarcitoria nei confronti dei medesimi. In via di ulteriore subordine, ridurre la condanna nei limiti dell'effettivo pregiudizio e graduare le singole obbligazioni di risarcimento.

5. Con atto depositato il 4 gennaio 2018, il Procuratore generale presso la Corte dei conti rassegnava le proprie conclusioni in merito all'appello in epigrafe.

Quanto alla eccepita prescrizione, il P.G. sottolineava che per giurisprudenza consolidata il *dies a quo* della prescrizione deve farsi risalire al momento in cui l'Amministrazione ha subito l'effettivo nocumento



patrimoniale, coincidente, nel caso di specie, con il pagamento di quanto stabilito dal Giudice del lavoro, avvenuto il 24 maggio 2013. Ne consegue la tempestività dell'azione esercitata dalla Procura regionale.

Nega, il Procuratore generale, qualsiasi travisamento dei fatti: il vero è che i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento si sono rivelati, alla luce dell'analitico esame condotto dal Giudice del lavoro, infondati, generici, privi di riscontri probatori e tardivi. Sul punto il P.G. richiama la sentenza civile, ma non esita ad esprimere un autonomo giudizio sulla base degli atti di causa; che è quanto ha fatto il primo Giudice acquisendo, in via istruttoria, i più significativi atti deliberativi relativi al controverso rapporto tra l'Ater e l'ing. Nunzi.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

All'odierna udienza le parti hanno confermato le proprie conclusioni scritte.

La causa era pertanto trattenuta in decisione.

Motivazioni della decisione

6. Il Collegio in via preliminare ritiene che l'eccezione di prescrizione debba essere respinta anche in grado d'appello. E' infatti vero che la pacifica giurisprudenza di



APPELLO

questa Corte àncora l'esordio della prescrizione dal momento dell'effettivo nocumento patrimoniale sofferto dall'Amministrazione (cfr. Corte dei conti, SSRR n.7/2000).

La pretesa degli appellanti è invece quella di far decorrere il *dies a quo* della prescrizione dal momento in cui fu deliberato l'illegittimo licenziamento e cioè dall'8 agosto 2006: una tale pretesa appare irragionevole, oltre che contraria al dettato normativo (secondo il quale, com'è noto, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cfr art. 2395 c.c.). Vero è che l'illegittimo licenziamento è stata la causa prima di tutte le successive iniziative, tra cui il ricorso al Giudice del lavoro, ma è altrettanto vero che solo con la sentenza del predetto Giudice, e l'esecuzione di quanto in sentenza stabilito, l'Ente ha subito la ingiusta diminuzione patrimoniale, senza la quale nessuna domanda risarcitoria sarebbe stato possibile formulare. In sostanza il danno allo stato virtuale o potenziale non rileva ai fini risarcitori, richiedendosi invece un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, cui si connettono i requisiti di certezza e attualità (cfr. Corte di Cassazione nella sentenza n. 23304 dell' 8.11.2007).

La mera illegittimità, che nel caso specifico era il licenziamento senza giusta causa, poteva essere, come di



fatto è stata, la causa del danno; ma senza l'esecuzione della statuizione del giudice civile, siffatta "causa" non costituiva di per sé, come vorrebbero gli appellanti, un danno ingiusto, atteso che questo ne era, semmai, il prevedibile effetto.

Tenuto conto che il pagamento conseguente alla transazione è avvenuto il 24 maggio 2013, l'azione della Procura regionale è stata tempestivamente esercitata.

7. Nel merito, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata colga sostanzialmente nel segno.

I motivi di appello si articolano tutti in un preteso travisamento dei fatti, che avrebbe determinato la nullità della sentenza per errori di valutazione ed errori di diritto.

In sostanza, secondo gli appellanti - che non argomentano il dedotto profilo di nullità - i fatti posti a fondamento della decisione impugnata sarebbero stati diversi da quelli effettivamente svoltisi.

In particolare, gli appellanti più volte insistono nella estraneità dei fatti relativi alla transazione (o conciliazione) stipulata il 12 maggio 2005 tra il DG Ciardi e l'ing. Nunzi, rispetto ai fatti posti a fondamento del licenziamento del dirigente medesimo. Da ciò l'asserito "travisamento" operato dal primo Giudice, che, quasi alla stregua di un rapporto di causa-effetto, avrebbe invece erroneamente ritenuto che i primi fatti (cioè quelli relativi



appello

alla transazione) abbiano sostanzialmente motivato il licenziamento, sia pure formalmente ricondotto a generiche, tardive e/o non provate censure disciplinari.

In tale contesto, insistono anche sulla effettività e concretezza delle contestazioni disciplinari mosse al Nunzi.

Il Collegio non ravvisa alcun profilo di nullità – non ravvisandosi nella sentenza gravata alcuno dei vizi che comportano la nullità – né alcun travisamento dei fatti.

Ed infatti, esaminando, come ha fatto il primo Giudice, la sequenza temporale e gli argomenti trattati negli atti

deliberativi posti in essere dal CdA (del quale gli attuali appellanti, tranne l'Arena, erano componenti) sin dal suo insediamento, se ne trae un duplice convincimento: il primo è che la pregressa vicenda della transazione intercorsa tra l'Azienda e il Nunzi ha fatto da sfondo fino ad intrecciarsi con i successivi avvenimenti, culminati con il licenziamento del dirigente.

E' un fatto che nella seduta d'insediamento del CdA (di cui alla delibera n.3/2006) il tema della transazione tra l'Ater e il Nunzi venne subito in rilievo e da subito si manifestò il proposito, sollecitato da un consigliere, di "bloccare", attraverso iniziative legali, la transazione.

Ed infatti tali iniziative vennero intraprese nel successivo mese di marzo (delibera n.14/2006, delibera n.21/2006)



precedute e seguite da altre decisioni (delibere nn.8, 9, 15,16/2006) che riordinando la struttura dell'Azienda di fatto incidavano sulle competenze sino ad allora attribuite all'ing. Nunzi : difficile non scorgere in tale decisioni, coeve all'iniziativa legale avviata per "bloccare" la transazione, gli elementi sintomatici della sfiducia che il CdA praticamente da subito aveva maturato nei confronti del Nunzi.

Il secondo convincimento è, per l'appunto, che il momento nel quale venne meno il rapporto di fiducia con l'ing. Nunzi si rinviene non negli episodi o nelle irregolarità poi contestategli e poste a fondamento formale del licenziamento, ma nelle valutazioni che determinarono le iniziative avviate per "bloccare" la transazione. Che evidentemente gli amministratori dell'Ater percepivano con disappunto, come una "forzatura" posta in essere dallo stesso dirigente.

Naturalmente in questa sede il tema della transazione, quanto alle circostanze che l'avevano preceduta e alle sue modalità, non deve rilevare. Rileva invece che l'intreccio, sino alla connessione, tra le due vicende - transazione e licenziamento - è palese nelle stesse contestazioni formali mosse al Nunzi, dove espressamente si fa riferimento, sia nella deliberazione n. 35/2006, sia nella "comunicazione degli addebiti" di cui alla nota del 27 luglio



2006 (punti 5, 5bis, 5ter, 5quater) a taluni profili legati alla vicenda della conciliazione intercorsa tra il DG dell'Ater e il Nunzi.

Quindi, da parte del primo Giudice, non c'è stato alcun travisamento dei fatti, ma solo la valutazione della documentazione versata in atti.

Ed invero anche il Collegio d'appello, pur con taluni elementi di differenza, è giunto alle medesime conclusioni del primo Giudice: la vicenda della transazione aveva già fatto venir meno il rapporto di fiducia nei confronti del Nunzi ed infatti le contestazioni disciplinari (cfr. deliberazione n.35 del 26 luglio 2006) riguardarono specificamente anche il tema della conciliazione ATER-Nunzi. In questo contesto, non solo le contestazioni riconducibili alla transazione, ma anche le ulteriori contestazioni disciplinari, nella loro genericità, incompletezza, tardività e assenza di elementi probatori, come stigmatizzata dal Giudice del lavoro, sono apparse oggettivamente come un inadeguato supporto ad una conclusione che la serrata tempistica decisionale (dal 26 luglio all'8 agosto 2006) induce a ritenere in larga misura già indirizzata verso un voluto epilogo (tant'è che il primo Giudice scrive di colpa "che rasenta il dolo", pag. 9 sent. appellata).

8. Gli appellanti insistono anche in questa sede nel



ritenere la fondatezza delle ragioni che determinarono il licenziamento del Nunzi.

Il Collegio osserva che il Giudice del lavoro, con sentenza non appellata e perciò passata in giudicato, ha analiticamente affrontato il merito delle singole contestazioni disciplinari, sulle quali ha pure svolto attività istruttoria.

Ciò premesso, è noto che per il principio di autonomia e separatezza dei due giudizi, quello civile e quello di responsabilità erariale, la richiamata sentenza civile emessa dal Giudice del lavoro non ha efficacia vincolante nel giudizio contabile: ma i fatti e le considerazioni in essa riportati possano costituire elementi di giudizio valutabili dal giudice contabile (*ex multis* Corte dei conti, Sez. giurisd. Toscana sent. n. 121/17; Corte dei conti, Sez. giurisd. Basilicata sent. n. 61/13; Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 11/12; Corte dei conti, Sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 1107/13 e sent. n. 1201/12; Corte dei conti, Sez. app. III, sent. nn. 623 e 651 del 2005).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene di esprimere condivisione sulle motivate valutazioni svolte dal Giudice civile. All'attenta analisi di quel Giudice, infatti, tutte le contestazioni disciplinari si sono rivelate generiche, tardive, inadeguate, prive di supporto probatorio o, in esito ad istruttoria, contraddette dai fatti accertati: mancava



pertanto la giusta causa del licenziamento, anzi, più esattamente, trattandosi di dirigente, la sua "giustificatezza".

Ciò a ben vedere conferma che il licenziamento del Nunzi fu effetto di una condotta amministrativa illegittima e colpevolmente superficiale, verosimilmente condizionata – per quanto è dato dedurre dagli atti di causa – dalla pregressa vicenda della transazione, le cui modalità avevano evidentemente suscitato le perplessità degli amministratori dell'ente. Ma tali perplessità, se pure in astratto comprensibili, non potevano determinare, com'è invece accaduto, una soluzione (il licenziamento del Nunzi) in tale misura priva dei requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla legge da connotare di colpa grave la condotta degli odierni appellanti.

Va detto che il primo Giudice non ha distinto tra i componenti del CdA e il direttore generale Arena, ritenendoli in egual misura responsabili del danno : il Collegio condivide tale conclusione, atteso che dagli atti emerge un ruolo non meramente esecutivo dell'Arena, che curò anche la fase istruttoria delle deliberazioni sopra richiamate ed ebbe parte nel processo decisionale. In ogni caso nell'atto di appello, proposto congiuntamente da tutte le parti condannate, non si distingue un diverso ruolo o una diversa partecipazione causativa del danno, ma si fa



invece riferimento alla condivisione dell'Arena in merito alle scelte adottate dal CdA anche sulla base di elementi dal predetto indicati.

9. Gli appellanti lamentano che il primo Giudice abbia ravvisato la loro colpa grave nel non aver richiesto un preventivo parere legale in merito alla decisione di non impugnare la sentenza del Giudice civile, senza rendersi conto che non furono gli stessi a decidere di non impugnare, ma gli amministratori subentrati nel 2011.

La censura non è fondata.

In realtà il ragionamento del primo Giudice non fonda la responsabilità degli appellanti sulla mancata impugnazione della sentenza del giudice civile, che in effetti fu una scelta di altro CdA subentrato nel 2011, ma nell'aver perseguito l'obiettivo del licenziamento del Nunzi senza che ne ricorressero, e fossero adeguatamente rappresentati e provati, i legittimanti presupposti giuridici.

Il primo Giudice, nel sottolineare la gravità della colpa degli odierni appellanti, ritenne anche di censurare il fatto che gli stessi non avessero neppure ritenuto di cautelarsi o comunque di supportare la propria decisione, acquisendo, sul licenziamento da deliberare, il preventivo parere di un legale.

Da ciò il primo Giudice concluse " *per la gravità della loro colpa, che rasenta il dolo, attesa la ferma determinazione*



di raggiungere uno scopo (il licenziamento, ndr) con strumenti giuridici di cui rifiutano di valutare preventivamente la fondatezza e le conseguenze economiche".


10. Rideterminazione dell'addebito. Il primo Giudice, accogliendo la domanda attorea, ha condannato gli attuali appellanti al pagamento dell'intera somma liquidata all'ing. Nunzi per effetto della sentenza del Giudice civile n.828/2012: euro 424.344,62, da ripartirsi in parti uguali.

Giova sottolineare che tale somma è comprensiva del c.d. preavviso contrattuale, dell'indennità suppletiva e degli oneri accessori.

Gli appellanti, con l'ultimo motivo d'appello, hanno richiesto dal canto loro, alla luce di tutto quanto argomentato e dedotto in ordine alle circostanze che precedettero il licenziamento del Nunzi, nonché al fatto che l'indennità di preavviso contrattuale era comunque dovuta, di rivedere la quantificazione del danno, anche in relazione all'apporto causale degli amministratori, che non ritennero di dar corso alla proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice civile.

Il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per rideterminare e dunque ridurre complessivamente l'addebito.

E' da escludere che si possa valutare l'apporto causale



degli amministratori che ritennero di non proporre appello, attesa l'assenza di elementi di antigiuridicità nella loro condotta, peraltro supportata da parere tecnico-legale.

Per il resto, va invece osservato che effettivamente, sulla base del vigente CCNL, il preavviso di licenziamento, a prescindere dalla "giustificatezza" o meno dello stesso, era dovuto (in proporzione dell'anzianità di servizio del dirigente). L'ammontare del danno va pertanto ridotto di euro 111.268,92, oltre oneri accessori su tale somma.

Inoltre, ferma e confermata l'antigiuridicità della condotta posta in essere dagli appellanti e la gravità della loro colpa, è tuttavia verosimile che le decisioni assunte, ancorchè gravemente superficiali e illegittime, siano state condizionate dalla pregressa vicenda della transazione, che comprensibilmente, in astratto, poteva dar luogo a perplessità. Ciò consente al Collegio, conformemente alla richiesta degli appellanti - il cui appello *in parte qua* è pertanto accolto - e dopo aver espunto l'indennità di preavviso come sopra indicata, di ridurre in via di equità la misura dell'addebito, che stabilisce conclusivamente e complessivamente in euro 150.000 (centocinquantamila), da ripartirsi in parti uguali (atteso che gli appellanti non hanno offerto elementi per una diversa e graduale ripartizione), con interessi dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.



Per questi motivi

Visti gli artt. 100 e 102 comma 6 del c.g.c.

La Corte dei conti – Sezione III giurisdizionale
d'appello

definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al numero 50981 del registro di segreteria, proposto dai signori Gianfranco Di Ludovico, Marco Tidei, Franco Agostino Petrassi, Michele Serafini, Giovanni Mascioletti, Riccardo Arena, avverso la sentenza n.137/2016 emessa dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la misura dell'addebito complessivamente in euro 150.000 (centocinquantamila), da ripartirsi tra gli appellanti in parti uguali, oltre interessi dal deposito della presente sentenza e sino al soddisfo. Conferma per il resto la sentenza impugnata.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro--

trecentosventi / 00 - 320,00

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 24 gennaio e del 5 marzo 2018.

IL PRESIDENTE – estensore

Angelo Ganale



Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA




DEPOSITATA IN SEGRETARIA il giorno 12/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Dalla Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti.

Roma, li 12/03/2018

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

